

N. R.G. 2025/2572



TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA

Nella causa civile iscritta al n. r.g. **2572/2025** promossa da:

A [REDACTED] F [REDACTED] (C.F. [REDACTED]), C [REDACTED] [REDACTED] SRL (C.F. [REDACTED]), E [REDACTED] S.R.L. (C.F. [REDACTED]), con il patrocinio dell'avv. [REDACTED] e dell'avv. [REDACTED]

RICORRENTI

Contro

P [REDACTED] A [REDACTED] SRL (C.F. [REDACTED]), con il patrocinio dell'avv. [REDACTED]

RESISTENTE

IN QUALITA' DI MANDATARIA DI I [REDACTED] S.R.L. R [REDACTED] S.P.A. (C.F. 09233380964), con il patrocinio dell'avv. [REDACTED] e dell'avv. [REDACTED]

INTERVENUTO

Il Giudice dott. Alessia Busato,
a scioglimento della riserva che precede
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

I ricorrenti, rispettivamente amministratore revocato e soci di P [REDACTED] A [REDACTED] s.r.l., nell'ambito del procedimento di merito di impugnazione della deliberazione dell'assemblea dei soci di P [REDACTED] A [REDACTED] Srl del 6 marzo 2025 con la quale è stata deliberata la revoca dell'amministratore unico A [REDACTED] F [REDACTED] e la nomina del nuovo amministratore unico nella persona di E [REDACTED] C [REDACTED], chiede la sospensiva dell'efficacia del provvedimento impugnato segnalando, quanto al *fumus*, che l'assemblea è stata convocata dal creditore pignoratizio delle quote, privo del relativo potere, che, in ogni caso, non vi era stata alcuna inerzia dell'organo gestorio che autorizzasse la convocazione dell'assemblea, che, ai sensi dell'art. 120 bis c.p.c. del codice della crisi d'impresa, *"dalla data di iscrizione della decisione nel Registro delle Imprese e fino all'omologazione del piano, la revoca degli amministratori è inefficace in assenza di una giusta causa"* ed evidenzia quanto al *periculum* che la delibera ha un effetto *"destabilizzante sulla governance della società, compromettendo il percorso di risanamento già avviato e minando la fiducia dei creditori e degli investitori"*.

Nel corso dell'udienza del 31 marzo 2025, fissata per la discussione dell'istanza di sospensione, nessuno si costituiva e non compariva l'amministratore C [REDACTED] a cui il ricorso era stato notificato personalmente per permetterne l'audizione.

Rinviato il procedimento per permettere la regolarizzazione della procura di C [REDACTED] [REDACTED] s.r.l. di E [REDACTED] s.r.l. si è costituita la società P [REDACTED] A [REDACTED] s.r.l. ed è intervenuto il creditore pignoratizio.

Premesso che non vi sono decadenze nella costituzione nel giudizio cautelare si osserva:



- che è pacifica la costituzione in pegno del 100% delle quote di P [REDACTED] A [REDACTED] s.r.l. da parte delle socie C [REDACTED] [REDACTED] s.r.l. ed E [REDACTED] s.r.l. in favore di U [REDACTED] s.p.a. a garanzia di un contratto di mutuo;
- che è pacifica, altresì, la cessione del credito portato dal contratto di mutuo da U [REDACTED] s.p.a. a Y [REDACTED] [REDACTED] s.r.l., da questa a B [REDACTED] C [REDACTED] s.p.a e da questa a I [REDACTED] [REDACTED] s.r.l. che ora riveste la qualifica di creditore pignoratizio;
- che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2352 e 2471-bis c.c. *“Salvo che dal titolo o dal provvedimento del giudice risulti diversamente, i diritti amministrativi diversi da quelli previsti nel presente articolo spettano, nel caso di pegno o di usufrutto, sia al socio sia al creditore pignoratizio o all'usufruttuario ...”*;
- che tra i diritti amministrativi disciplinati dagli articoli di cui sopra deve ritenersi compreso anche il diritto di convocare l'assemblea ai sensi dell'art. 2479 cod. civ. da parte di soci che rappresentino un terzo del capitale sociale;
- che la convenzione di pegno nulla statuisce in merito al diritto di convocare l'assemblea, sicché deve ritenersi che, in forza delle norme sopra richiamate, il diritto sia esercitabile sia dal creditore pignoratizio che dal socio;
- che il potere di convocazione dell'assemblea dei soci non presuppone un'inerzia da parte dell'organo gestorio;
- che, in considerazione di quanto sopra, la convocazione dell'assemblea da parte di I [REDACTED] [REDACTED] s.r.l., creditore pignoratizio del 100% delle quote, deve ritenersi legittima;
- che l'art. 120 bis comma 4 CCII non pare trovare applicazione nel caso in esame in quanto al momento della convocazione e dell'assunzione della delibera impugnata, non risultava assunta alcuna “deliberazione” ex art. 120 bis comma 1 CCII né alcuna iscrizione presso il Registro Imprese (all. 01 – della documentazione prodotta dalla terza intervenuta);
- che l'infondatezza del *fumus* rende superflua la disamina del *periculum* che, peraltro, è meramente enunciato, non essendovi evidenze del fatto che il nuovo amministratore possa costituire un *vulnus* per le trattative in corso di svolgimento nell'ambito della composizione negoziata della crisi;

P.Q.M.

Rigetta l'istanza di sospensiva.

Manda alla cancelleria per quanto di competenza.

Il Giudice
Alessia Busato

Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209

Si comunichi.

Brescia, 24 aprile 2025

Il Giudice
dott. Alessia Busato

Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209

